

N. R.G. 2022/██████



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. ██████

Il Giudice dott. Alessandro Emanuele Lenoci,

lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;

letti gli atti di causa;

vista l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto che ai fini della concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non sia sufficiente che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, essendo altresì necessario che dagli atti di causa emerge *prima facie* il *fumus* di fondatezza della pretesa creditoria vantata dall'opposta (cfr., in termini, Trib. Torino, 22.01.2016);

osservato che, nel caso di specie, a fronte della contestazione sollevata dagli opposenti circa la titolarità attiva del rapporto in capo all'opposta, quest'ultima non ha – allo stato degli atti e fatta salva ogni diversa valutazione nel merito – adeguatamente documentato la cessione del credito in suo favore;

ritenuto, pertanto, insussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., formulata dall'opposta;

rilevato che la presente controversia, attenendo alla materia dei contratti bancari, debba essere sottoposta al procedimento di mediazione obbligatoria;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. articolata dall'opposta;

assegna all'opposta il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria;

rinvia la causa all'udienza del **26.10.2023**.

Si comunichi.

FOGGIA, 08/03/2023

Il Giudice
dott. Alessandro Emanuele Lenoci